



FAMIGLIA, PATRIMONIO E AUTONOMIA NEGOZIALE

7 LUGLIO 2022

(ORE 14:30 – 17:00)

RAPPORTI PATRIMONIALI E AUTONOMIA PRIVATA DELLE COPPIE NEL CONTESTO NAZIONALE E NELLA PROSPETTIVA CROSS-BORDER



LA REGOLAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DURANTE LA VITA DI COPPIA

Espansione dell'autonomia privata nell'ambito dei rapporti familiari nella gestione della vita in comune e della crisi

Sviluppi recenti e profili problematici nella regolamentazione dell'assetto dei rapporti patrimoniali 1) durante la vita in comune, 2) durante la crisi, 3) in vista di una futura ed eventuale crisi

Rilevanza del Reg UE 1103 e 1104 del 2016

LA REGOLAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DURANTE LA VITA DI COPPIA

1) Durante la vita in comune

Processo di espansione normativa dell'autonomia a partire dalla riforma del 1975

Art. 22 Reg UE 1103 e 1104 del 2016: primato della volontà nella scelta del regime applicabile ai rapporti patrimoniali tra coppie con diversa cittadinanza o delle quali almeno un componente risiede in uno stato membro diverso da quello di cittadinanza e nella decisione circa la eventuale retroattività della scelta del regime.

1. I coniugi o nubendi /partner o futuri partner possono designare o cambiare **di comune accordo** la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che tale legge sia una delle leggi seguenti: a) la legge dello Stato della residenza abituale [di entrambi], o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge di uno Stato di cui uno ...ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.

2. Salvo diverso accordo, il cambiamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale deciso nel corso del matrimonio/rapporto ha effetti solo per il futuro.

3. Qualunque cambiamento retroattivo della legge applicabile ai sensi del paragrafo 2 non pregiudica i diritti dei terzi derivanti da tale legge.

LA REGOLAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DURANTE LA VITA DI COPPIA

- 2) Durante la crisi:
- - progressivo superamento delle obiezioni giurisprudenziali all'autoregolazione della crisi
- - impulso normativo

LA REGOLAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DURANTE LA VITA DI COPPIA

- 3) in vista di una futura ed eventuale crisi
- Vantaggi
- Diffusione in altri ordinamenti
- Esigenza di distinguere tra matrimonio-unioni civili e convivenze
- Argomenti a sostegno dell'ammissibilità per le coppie conviventi malgrado non siano contemplati nel comma 50
- Atteggiamento di apertura della dottrina e orientamenti altalenanti della giurisprudenza per i coniugi

LA REGOLAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DURANTE LA VITA DI COPPIA

- Fase di chiusura: illiceità della causa
- **Cass. 1992, n. 6857:** A norma della l. 1 dicembre 1970 (sita nella originaria formulazione, che a seguito della l. di riforma 6 marzo 1987 n. 74) l'accordo con il quale i coniugi fissano, in costanza, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio, deve considerarsi invalido, oltre che nella parte riguardante i figli, anche nella parte concernente l'assegno spettante al coniuge ai sensi dell'art. 5, **in forza della radicale indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.** Infatti, un siffatto accordo non solo contrasta con l'art. 9 della medesima legge, il quale consente la revisione in ogni tempo delle disposizioni concernenti la misura e le modalità di versamento dell'assegno, ma anche, e soprattutto, ha causa illecita, in quanto appare sempre connesso, esplicitamente o implicitamente, alla finalità di viziare o limitare la libertà di difendersi nel successivo giudizio di divorzio, sia in relazione agli aspetti economici, sia in relazione alla stessa dichiarazione di divorzio, in contrasto anche con la nuova disciplina della legge n. 74 del 1987, che, configurando detto assegno con natura eminentemente assistenziale, ne si pone in evidenza il carattere di indisponibilità in relazione con il principio generale dell'ordinamento secondo cui gli emolumenti di varia natura correlati alle esigenze di vita (pensioni, alimenti, retribuzioni ecc.) sono indisponibili.
- **Cass. 1995, n. 9416** Va al riguardo considerato che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sotto il vigore della legge n. 898 del 1970 - che ha segnato un deciso superamento del più antico indirizzo favorevole alla disponibilità dell'assegno, quanto meno nelle sue componenti risarcitoria e compensativa (così Cass. 1980 n. 4223; 1977 n. 1305) - l'accordo con il quale i coniugi fissano, in costanza di matrimonio, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio deve considerarsi invalido sia nella parte riguardante i figli, sia nella parte (che qui unicamente rileva) concernente l'assegno spettante ai sensi dell'art. 5, in tutte le sue componenti, in forza della radicale indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio (v. Cass. 1985 n. 3080; 1981 n. 3777).
- Si rileva in tali decisioni che un accordo siffatto non solo contrasta con l'art. 9 della medesima legge, il quale consente la revisione in ogni tempo delle disposizioni concernenti la misura e le modalità di versamento dell'assegno, ma anche, e soprattutto, ha **causa illecita**, in quanto appare sempre connesso, esplicitamente o implicitamente, alla finalità di viziare o limitare la libertà di difendersi nel successivo giudizio di divorzio, sia in relazione agli aspetti economici sia, e prima ancora, alla stessa dichiarazione di divorzio.
- In tale prospettiva l'accordo preventivo tra le parti si configura come una transazione non su meri profili patrimoniali conseguenti ad un determinato status, ma sullo stesso status, atteso che i vantaggi patrimoniali riconosciuti ed accettati assolvono sostanzialmente la **funzione di prezzo del consenso al divorzio.**

LA REGOLAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DURANTE LA VITA DI COPPIA

- Fase di chiusura: contrasto con art. 160 c.c.
- Cass. 24 febbraio 1993, n. 2270
- In tema di separazione consensuale, le modificazioni pattuite dai coniugi successivamente all'omologazione, trovando fondamento nell'art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dall'art. 710 c.p.c., quando non varchino il limite di derogabilità consentito dall'art. 160 c.c.; per contro, alle pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell'accordo omologato, può riconoscersi validità solo quando assicurino una maggiore vantaggiosità all'interesse protetto dalla norma (ad esempio concordando un assegno di mantenimento in misura superiore a quella sottoposta ad omologazione), o quando concernino un aspetto non preso in considerazione dall'accordo omologato e sicuramente compatibile con questo in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o quando costituiscano clausole meramente specifiche dell'accordo stesso, **non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull'accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all'art. 158 cod. civ..**

LA REGOLAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DURANTE LA VITA DI COPPIA

- Segnali di apertura verso gli accordi preventivi sulla crisi
- 1) Cass. 2012 e 2013: le pattuizioni sono ritenute valide perché “non sono accordi prematrimoniali” puri, cioè non incidono sui diritti derivanti da separazione e divorzio (assegno di mantenimento, assegno divorzile)
- Cass. 23173/2012: Accordo prematrimoniale stipulato il giorno prima delle nozze in forza del quale la futura moglie si obbligava, in caso di fallimento del matrimonio, a trasferire al marito la proprietà di un immobile, a titolo di indennizzo, per le spese sostenute da quest'ultimo nella ristrutturazione della casa coniugale. Il negozio non è stato, però, qualificato come accordo prematrimoniale, bensì come contratto atipico, espressione dell'autonomia privata delle parti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c.
- CASS. 19304/2013: Mutuo verbale tra coniugi e restituzione condizionata alla crisi
- È valido il mutuo tra coniugi nel quale l'obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell'art. 1354, primo comma, cod. civ. La condizione è elemento accidentale, non inficia la causa dell'accordo. Non è illecita e non è coartante. Importante valorizzazione dell'elemento della condizione

LA REGOLAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DURANTE LA VITA DI COPPIA

- Ma Una nuova chiusura Cass. 2224/2017: “gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la dazione di una somma di denaro alla moglie, pattuita in sede di separazione, possa assumere anche la valenza di anticipazione dell'assegno divorzile, così da condurre alla revoca della relativa previsione)”.
- Fino all'ulteriore apertura Ord. Cass. 24 febbraio 2021 n. 5065: ha riconosciuto la liceità dell'accordo dei coniugi circa la delegazione di pagamento al figlio dell'assegno di mantenimento della moglie e la sua operatività anche durante il divorzio. Si respingono gli argomenti secondo i quali l'accordo sarebbe stato idoneo a comprimere la libertà di difesa del coniuge economicamente più debole nel giudizio di divorzio e stante il carattere assistenziale e, quindi, indisponibile, dell'assegno divorzile

LA REGOLAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DURANTE LA VITA DI COPPIA

- Disegni di legge 2018 e 2019
- Impulso dei Reg. 1103 e 1104 del 2016
- Art. 1 si afferma che il presente regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi e partner di unioni registrate
- Nelle definizioni dell'art. 3 il «regime patrimoniale tra coniugi e ...»: l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi e...tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio/unione **o del suo scioglimento** e «convenzione matrimoniale»: qualsiasi accordo tra i coniugi, partner di u.r. o i **nubendi** con il quale essi organizzano il loro regime patrimoniale.
- art. 27: l'accordo sulla legge applicabile determina, tra l'altro (cfr. la relativa lett. e), lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi e la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni.
- Coconsiderando 18) È opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali ..., riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni ...**quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte** Esso comprende non soltanto il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in caso di matrimonio, ma anche tutti i rapporti patrimoniali, tra i coniugi/u.r. e rispetto ai terzi, che derivano direttamente dal vincolo coniugale/u.r. o dallo scioglimento di questo.
- Applicabilità del regolamento 1104/2016 alle convivenze «di fatto»

LA REGOLAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DURANTE LA VITA DI COPPIA

- Impulso al superamento delle resistenze
- 1) il diritto europeo della famiglia *presuppone* la validità, *sul piano del diritto interno* dei Paesi membri di patti preuziali in vista del divorzio
- 2) Relativamente alle unioni registrate: art. 3, par. 1, lett. b e c); art. 22, par. 1; art. 22, par. 1, lett. a) e b) delineano una «convenzione tra partner» anche prima dell'inizio della unione registrata e con oggetto (anche, o solo) la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni all'atto dello scioglimento dell'unione registrata.
- → Comparazione e diritto europeo spingono a ritenere validi e ammissibili i contratti prematrimoniali in vista del divorzio.

LA REGOLAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DURANTE LA VITA DI COPPIA

- Radmacher (formerly Granatino) (Respondent) v Granatino (Appellant) [2010] UKSC 42
- Pronuncia che ha segnato il rovesciamento della chiusura in UK ai prenuptial agreements
- Lord Phillips «evoluzione della società è stata tale da far venire meno le ragioni per la distinzione (tradizionale nel diritto di famiglia inglese) tra accordi prematrimoniali ed accordi conclusi dopo la celebrazione del matrimonio ovvero in occasione del suo scioglimento»
- Posto questo principio, Lord Phillips ha enumerato gli elementi che le corti dovranno prendere in considerazione nella valutazione della vincolatività o meno degli accordi prematrimoniali.
- 1 accertare se la conclusione dell'accordo sia avvenuta in circostanze che possano dimidiare o inficiare la sua vincolatività: le parti devono aver sottoscritto l'accordo volontariamente, senza aver subito pressioni indebite e devono essere state pienamente informate circa le sue implicazioni.
- 2 vagliare gli eventuali aspetti di diritto straniero presenti nell' accordo: ad esempio, con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio, alla luce della vincolatività degli accordi prematrimoniali nel diritto tedesco, si poteva desumere che le parti intendessero conferire piena vincolatività all'accordo.
- 3 tener conto delle circostanze esistenti al momento del giudizio. Ad esempio, l'accordo non potrà pregiudicare in alcun modo le esigenze ragionevoli degli eventuali figli della coppia.